

# **REGOLAMENTO**

  

## **DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012

Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29.04.2013

## NORME GENERALI

### Capo I

- 1) Nei cimiteri comunali dovranno essere ricevute, a richiesta, nei seguenti tipi di sepoltura (loculi, giardinetti, cellette, tombe di famiglia):
  - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - i cadaveri delle persone residenti nel Comune di Lesa all'atto del decesso;
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di residenti nel Comune;
  - i cadaveri delle persone che non avendo la residenza disponevano di abitazione fissa da almeno 5 (cinque) anni (la dimostrazione di abitazione fissa può avvenire a mezzo di documentazione di una qualsiasi contribuzione a nome del defunto o coniuge);
  - i cadaveri delle persone che non avendo la residenza sono però nati a Lesa;
  - i cadaveri delle persone che hanno in passato risieduto per almeno cinque anni nel Comune di Lesa;

Sono altresì ammessi nelle tombe di famiglia i feretri di:

- parenti;
- affini di 1° grado;
- coniuge;
- convivente.

2) E' ammesso il ricongiungimento del coniuge di persona già sepolta in uno dei cimiteri comunali

3) Sono altresì ammesse, previa specifica appendice alla concessione principale, che non modifica le condizioni della stessa, le ricezioni di resti mortali, cassetine di resti provenienti da esumazioni e urne cinerarie di persone che rispetto al titolare della concessione in essere fossero:

- parente;
- affine;
- convivente.

Rimane a carico del richiedente dimostrare la titolarità del diritto di concessione

#### a) Inumazioni

Le sepolture per inumazione hanno durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata

#### b) tumulazioni

Per tumulazioni si intendono i loculi e i giardinetti cimiteriali.

#### c) Raccolta delle ossa e cellette ossario

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Quando nel cimitero non siano previste apposite nicchie cinerarie per i resti da cremazione, nelle cellette ossario potranno essere contenute anche le urne cinerarie.

- In ogni celletta ossario potranno essere contenute tante cassetine contenenti resti mortali, quanto è la capienza dell'ossarietto.

#### d) Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa.

#### e) Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) l'inumazione e l'esumazione ordinarie in campo comune;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) la cremazione, così come disposto dal D.L. 31/8/1987 n. 359 convertito dalla L. 440 del 29/10/1987 e successivamente modificato dall'art. 78 del D.P.R. 285/90;

d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale

## CONCESSIONI

### CAPO II

#### *f) Durata delle concessioni e decorrenza delle stesse*

##### **aree cimiteriali**

- la concessione delle aree per la formazione di cappelle o edicole funerarie private, potrà essere effettuata a chiunque ne faccia esplicita richiesta, nel rispetto comunque delle norme previste dal presente Regolamento comunale (alle condizioni di cui al “Capo I”) e del regolamento comunale per la “Costruzione di cappelle ed edicole funerarie private” approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/1/90 e s.m.i.

Il manufatto (tomba di famiglia) dovrà essere terminato entro 18 mesi dalla data di rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione edilizia; oltre questo termine, se non si è provveduto, viene dichiarata decaduta la concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 99 non rinnovabili con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

##### **giardinetti**

La concessione di aree per la formazione di giardinetti potrà avvenire esclusivamente all'atto del decesso.

Il manufatto ornamentale (parte esterna) dovrà essere terminato entro 2 mesi dalla data del decesso (fatta salva la possibilità di deroga per motivi tecnici); oltre questo termine, se non si è provveduto, viene dichiarata decaduta la concessione.

La durata della concessione è così fissata:

per giardinetto ad un posto anni 20 rinnovabili di altri 10 anni

per giardinetto a 2 posti anni 35 rinnovabili di altri 10 anni

E' consentito un solo rinnovo per ogni tipo di tumulazione.

La durata della concessione è fissata come sopra con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

In casi particolari ed eccezionali può essere concessa l'area per il conferimento dei resti mortali provenienti da piani di esumazioni ed estumulazioni stabilite dal Comune.

## **loculi**

L'assegnazione dei loculi, che deve avvenire all'atto del decesso, avverrà dal primo loculo di sinistra (guardando il manufatto) di ogni fila, con l'unica possibilità di scelta, per il concessionario, dell'altezza (1° fila, 2° fila ecc.).

La durata della concessione è fissata in anni 30 rinnovabili di altri 15 anni (è consentito un solo rinnovo) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

## **Cellette**

La durata della concessione è fissata in anni 30 rinnovabili di altri 15 anni (è consentito un solo rinnovo) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

### *g) revoca*

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 60, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### *h) decadenza*

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nella concessione cimiteriale.
- e) quando, entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, non venga presentato il progetto per la costruzione della tomba.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio.

*i) Provvedimenti conseguenti la decadenza*

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

Dopodichè il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

*l)- estinzione*

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

## **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO III**

*l) deposito provvisorio*

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo e con le modalità indicate alla precedente lettera f).

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un giardinetto, fino al termine dei lavori;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o costruzione di tombe private;

Il canone di utilizzo è così calcolato:

a) per la costruzione di tombe di famiglia:

fino a 60 giorni il deposito è gratuito

per ogni giorno successivo sarà determinata la tariffa con apposito atto della Giunta Comunale.

b) per la costruzione di giardinetti:

fino a 60 giorni il deposito è gratuito

per ogni giorno successivo sarà determinata la tariffa con apposito atto della Giunta Comunale.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune con addebito delle spese occorrenti.

*m) Norme comuni a tutte le concessioni*

- In ogni tumulazione (loculo o giardinetto) è consentita la collocazione di una o più cassette di resti e di urne cinerarie, sia o meno presente un feretro, senza però che venga a modificarsi l'originaria data di scadenza della concessione.

- Entro 6 mesi dalla scadenza della concessione, gli interessati potranno chiedere il rinnovo, nei casi previsti, in osservanza delle norme in materia in vigore all'atto della scadenza della concessione e previo pagamento del prezzo in tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione decurtato del 25%.

- La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, loculo, giardinetto o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

- Nell'impossibilità di individuare i parenti dei defunti, in caso di riesumazioni dovute a decorrenza dei termini delle concessioni cimiteriali, il Comune sostituirà ogni altra forma di comunicazione, con l'affissione di manifesti murali.

- Il Comune che rientra in possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, viene automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

#### *n) rimborsi*

- Qualora avvenga la traslazione della salma per cui è stata effettuata la concessione diverrà automatica la revoca della stessa, con diritto per i parenti di poter pretendere i rimborsi come da esempi di seguito:

#### *giardinetto*

esempio: concessione di un giardinetto trentennale al costo di L. 1.000.000 avvenuta nel 1990 - traslazione salma nell'anno 1999 = utilizzo della tumulazione per anni 9 - concessione scadente nell'anno 2020

costo attuale di un giardinetto L. 3.000.000

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = curata della concessione

r = anni usufruiti della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni residui, calcolati dalla data della domanda di retrocessione

$c = L. 1.000.000 - (1.000.000 : 30 \times 9) = 700.000$

### ***area cimiteriale***

esempio: concessione area cimiteriale per anni 99 avvenuta nel 1990 - mancata costruzione del manufatto - rinuncia nell'anno 1999 - concessione scadente nell'anno 2089

utilizzo della tumulazione anni 9

costo nel 1990 L. 25.000.000

costo attuale L. 50.000.000

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = Durata della concessione

r = anni usufruiti della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni residui, calcolati dalla data della domanda di retrocessione

$$c = L. 25.000.000 - (25.000.000 : 99 \times 9) = 22.727.000$$

### ***loculi***

esempio: concessione di un loculo trentennale al costo di L. 1.500.000 avvenuta nel 1990 - traslazione salma nell'anno 1999 = utilizzo della tumulazione per anni 9 - concessione scadente nell'anno 2020

costo attuale di un loculo L. 3.500.000

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = Durata della concessione

r = anni usufruiti della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni residui, calcolati dalla data della domanda di retrocessione

$$c = t - (t : d \times r)$$

$$c = L. 1.500.000 - (1.500.000 : 30 \times 9) = 1.050.000$$